

Prot. _____ del _____

Servizio “#PiùConnessi” - Ufficio Registro Imprese

Spett. amministratori delle società di capitali di cui all'elenco allegato alla Determinazione del Conservatore n. 272 del 07/07/2023.

OGGETTO: Comunicazione avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di n. 35 società di capitali poste d'ufficio in scioglimento senza liquidazione ai sensi del comma 3 dell'art. 40, secondo comma, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120.

Gent.mo Amministratore,

questa Camera di Commercio è impegnata nell'attività di revisione delle posizioni iscritte al Registro delle imprese al fine di migliorare la qualità dei dati e cancellare le imprese non più operative ai sensi di legge.

In particolare, **l'art. 40 del D.L. n. 76/2020** stabilisce che il Conservatore procede d'ufficio all'accertamento della causa di scioglimento, senza liquidazione, di quelle società di capitali che non hanno depositato i bilanci d'esercizio per cinque anni consecutivi oppure per quelle che non hanno compiuto atti di gestione per il medesimo arco temporale. La norma prevede, altresì, che, alle due condizioni individuate in precedenza, si aggiunga il mancato deposito della dichiarazione di conversione del capitale dalla Lira all'Euro oppure l'omessa presentazione della dichiarazione di adeguamento conseguente all'abolizione del libro soci disposto con L. n. 2/2009.

Ciò premesso, ai sensi del comma 4 del citato art. 40, Le comunico che, sulla società da Lei rappresentata, è stata iscritto lo scioglimento senza liquidazione a seguito del mancato deposito dei bilanci d'esercizio per cinque anni consecutivi, in concorrenza con almeno una delle seguenti ulteriori circostanze: *il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire e/o l'omesso deposito della dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro Imprese a quelle del libro soci;*

In assenza di Sue osservazioni, nel termine dei 60 (sessanta) giorni successivi alla notifica del presente avvio, coincidente quest'ultima con la data di pubblicazione all'Albo della Camera di Commercio di Cosenza, la società da Lei rappresentata verrà cancellata d'ufficio con provvedimento del Conservatore, una volta esperiti tutti gli adempimenti propeedeutici.

Stante quanto sopra, il presente procedimento di cancellazione d'ufficio potrà essere interrotto qualora, nel richiamato termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dall'affissione della presente comunicazione nell'Albo Camerale on-line, Ella provvederà a presentare alla casella P.E.C. “cciaa.cosenza@cs.legalmail.camcom.it”, formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività nonché ad effettuare i depositi obbligatori previsti dalla legge, vale a dire: a) deposito dei bilanci di esercizio relativi a tutti gli esercizi chiusi per cui non risulta ancora effettuato il deposito ai sensi dell'art. 2435 codice civile; b) delibera dell'assemblea dei soci avente ad oggetto la modifica della disposizione statutaria relativa al capitale sociale per la sua conversione nella valuta corrente, ossia euro; c) comunicazione dei dati relativi ai soci iscritti nel libro soci alla data del 31/03/2009 ai sensi dell'art 16, comma 12 undecies, L 28 gennaio 2009 n. 2.

In questo caso, il Conservatore procederà a revocare lo scioglimento con propria disposizione.

Nel caso si concordi con l'avanzamento della procedura di cancellazione d'ufficio non va effettuata alcuna comunicazione.

La determinazione dirigenziale del Conservatore Registro Imprese- adottata ai sensi dell'art. 40, primo comma, D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 - sarà pubblicata all'albo camerale online della Camera di commercio di Cosenza e nel sito istituzionale www.cs.camcom.it senza ulteriori comunicazioni.

Ai fini del rafforzamento del momento della notifica, ne viene data contestualmente informativa agli Ordini Professionali/Associazioni di categoria della provincia e sul sito camerale.

Cordiali saluti.

F.to **II CONSERVATORE RI**

D.ssa Erminia Giorno

Firma digitale art.24 D.Lgs.82/2005